

CODICE CIVILE

Capo XI - della Mediazione (1754 – 1765)

Art. 1754 – Mediatore

E' Mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Art. 1755 – Provvigione

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (cfr. 2950), se l'affare è concluso per effetto del suo intervento (cfr. 1757).

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità

Art. 1756 - Rimborso delle spese

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.

Art. 1757 - Provvigioni nei contratti condizionali o invalidi

Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge al momento in cui si verifica la condizione (cfr. 1353 – cfr 1360).

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile (cfr. 1425) o rescindibile (cfr. 447), se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità (cfr. 1360).

Art. 1758 - Pluralità di mediatori

Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Art. 1759 - Responsabilità del mediatore

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso (cfr. 1746).

Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (cfr. 2008).

Art. 1760 - Responsabilità del mediatore professionale

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli (cfr. 1992 – cfr. 1764):

- 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (cfr. 1522), finchè sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce.
- 2) Rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
- 3) Annotare su apposito libro (cfr. 2214) gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Art. 1761 - Rappresentanza del mediatore

Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (cfr. 1387).

Art. 1762 - Contraente non nominato

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto (cfr. 1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (cfr. 1203).

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

Art. 1763 - Fideiussioni del mediatore

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (cfr. 1936).

Art. 1764 - Sanzioni

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire un milione.

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione della professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità

Art. 1765 - Leggi Speciali

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

CODICE CIVILE

Mediazione - articoli accessori

Art. 1353 - Contratto condizionale

Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto (cfr 1359 – cfr 1360)

Art. 1359 - Avveramento della condizione

La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.

Art. 1360 - Retroattività della condizione

Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.

Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

Art. 1387 - Fonti della rappresentanza

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (cfr. 329 – 357 – 360 – 2409) ovvero dall'interessato (cfr. 2203).

Art. 1405 - Effetti della mancata dichiarazione di nomina

Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari (cfr. 1762).

Art. 1425 - Incapacità delle parti

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre (cfr. 2 – 1441).

E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere (cfr. 1191).

Art. 1746 - Obblighi dell'agente

L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari (cfr. 1759).

Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia (cfr. 1731).

Art. 1936 - Nozione

E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (cfr. 1333).

La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza (cfr. 1179 – 1180 – 1950).

Art. 2008 - Legittimazione del possessore

Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente (cfr. 2016).

Le spese sono a carico del richiedente.

Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 2950 – Prescrizione del diritto di mediazione

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.